



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 novembre 2018
(OR. en)

14562/18

ENV 799
MI 872
DELECT 155

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2018) 7506 final
----------------	--------------------

Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.11.2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7506 final.

All.: C(2018) 7506 final



Bruxelles, 16.11.2018
C(2018) 7506 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.11.2018

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(rifusione)¹ ("la direttiva") per quanto riguarda l'esenzione relativa ad applicazioni specifiche contenenti piombo.

La direttiva limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come disposto all'articolo 4. La direttiva è entrata in vigore il 21 luglio 2011.

Le sostanze soggette a restrizioni d'uso sono elencate nell'allegato II della direttiva. Le restrizioni relative a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e difenileteri polibromurati sono già in vigore, mentre le restrizioni relative a bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019 o successivamente. Gli allegati III e IV della direttiva elencano i materiali e i componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

L'articolo 5 stabilisce disposizioni relative all'adattamento e al progresso tecnico e scientifico (inclusione, rinnovo, modifiche e revoca delle esenzioni) degli allegati III e IV. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)² e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; l'affidabilità dei sostituti non è garantita; oppure gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

L'articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre che la Commissione europea ("la Commissione") includa materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, in conformità all'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3, e l'allegato V stabiliscono la procedura per la presentazione delle domande di concessione, rinnovo o revoca di un'esenzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Dalla pubblicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto dagli operatori economici numerose³ domande, sia per la concessione di nuove esenzioni sia per il rinnovo di quelle esistenti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'allegato V.

Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda (n. 2016-1) riguardante una nuova esenzione pertinente all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori

¹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

² GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

³ L'elenco è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm

a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è stata richiesta per la categoria 11⁴.

Al fine di valutare la domanda di esenzione, la Commissione ha avviato uno studio per effettuare la valutazione tecnica e scientifica prescritta, comprensivo di una consultazione online aperta dei portatori di interesse in relazione alla domanda, della durata di otto settimane⁵. Durante la consultazione delle parti interessate non sono pervenute osservazioni.

La relazione finale, contenente la valutazione della domanda, è stata pubblicata⁶ e ne sono stati informati i portatori di interessi.

La Commissione ha quindi consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva, durante una riunione tenutasi il 22 settembre 2017. La proposta presentata dalla Commissione è stata avallata dagli esperti, anche se una larga maggioranza dei membri non si è espressa. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di direttiva delegata è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane per raccogliere osservazioni del pubblico. Non è pervenuta alcuna osservazione. Sono state intraprese tutte le azioni previste relative alle esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7⁷. Il Consiglio e il Parlamento sono stati informati di tutte le attività.

La relazione finale ha sottolineato in particolare le seguenti informazioni e valutazioni di tipo tecnico:

- Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi utilizzati in apparecchiature non stradali a uso professionale. Cuscinetti e pistoni di questo tipo sono utilizzati ad esempio per compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura o gru mobili.
- Sul mercato non esistono attualmente soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco per i settori di applicazione dei motori destinati ad apparecchiature non stradali a uso professionale. Di conseguenza, per le applicazioni in questione la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.

I risultati della valutazione per la categoria 11 mostrano che l'esenzione specifica non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE. Inoltre, almeno uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatto dalla domanda di esenzione: dato che, al momento, per le applicazioni interessate non vi sono alternative affidabili né se ne prevede la commercializzazione entro tempi brevi, è giustificato

⁴ Le categorie elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE sono: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

⁵ [Periodo di consultazione](#): dal 14.3.2015 al 9.5.2016.

⁶ <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/44a95380-f4e3-11e6-8a35-01aa75ed71a1>.

⁷ Un elenco delle azioni amministrative previste è disponibile sul [sito web della Commissione](#). Per ogni progetto di atto delegato è possibile visualizzare lo stato attuale della procedura nel registro interistituzionale degli atti delegati all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home>.

concedere l'esenzione per la durata massima di validità di cinque anni, a partire dal 22 luglio 2019⁸. Poiché non sono ancora disponibili sostituti affidabili, per questo periodo non sono previste conseguenze socioeconomiche negative dovute alla sostituzione. Il periodo di validità concesso, inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III, il testo proposto chiarisce che le applicazioni oggetto dell'esenzione 6 c) sono escluse dalla nuova esenzione concessa.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva delegata concede un'esenzione dalle restrizioni delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da inserire nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, per l'impiego di piombo in applicazioni specifiche.

Lo strumento è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare dalle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente e ravvicinare le disposizioni ai fini del funzionamento del mercato interno nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche consentendo, in applicazioni specifiche, l'uso di sostanze altrimenti vietate, in ottemperanza alle disposizioni e alle condizioni della direttiva 2011/65/UE e alla procedura di adattamento al progresso tecnico e scientifico stabilita agli allegati III e IV.

Conformemente al principio di proporzionalità, la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

⁸ La categoria 11 rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE a partire dal 22 luglio 2019. Il periodo di validità per la categoria 11 è specificato all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della [direttiva \(UE\) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017](#), che modifica la direttiva 2011/65/UE.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.11.2018

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda per la concessione di un'esenzione per la categoria 11, da inserire nell'elenco all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale.
- (4) Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi, da utilizzare in macchine non stradali a uso professionale quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili.
- (5) Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per i settori di applicazione dei motori per apparecchiature non stradali a uso professionale.
- (6) A causa della mancanza di prodotti alternativi affidabili, è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo in alcuni motori di apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è coerente con il

¹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio², e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. Dovrebbe essere quindi concessa l'esenzione per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per alcuni motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, aggiungendo una nuova voce 42 all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III e per garantire la chiarezza giuridica, occorre aggiungere che le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III sono escluse dalla nuova voce 42 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

- (7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, l'esenzione per la categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data a partire dalla quale la categoria 11 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16.11.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER